

Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 12 del 14/10/2014 - rif. Fascicolo n. 903/2013

Deliberazione n. 12 del 14/10/2014 - rif. Fascicolo n. 903/2013 d.lgs 163/06 Articoli 2 - Codici 2.1

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di archiviazione, custodia e gestione della documentazione amministrativa e sanitaria dell'ASL della provincia di Bari- Il vincolo di destinare, per tutta la durata dell'appalto, i locali di un immobile ad uso esclusivo delle attività oggetto di un contratto, comporta l'impossibilità di una valutazione ex post da parte della stazione appaltante a vantaggio di un singolo concorrente, volta all'ammissione alla gara di quest'ultimo nonostante abbia concesso in uso ad altre aziende alcune porzioni degli spazi interni del medesimo locale, e configura di per sé un danno alla concorrenza nella misura in cui altri operatori economici risultino scoraggiati dal partecipare alla gara o perché carenti del requisito, o perché facenti affidamento sull'interpretazione letterale degli atti di gara.

Deliberazione n. 12 del 14/10/2014 - rif. Fascicolo n. 903/2013 d.lgs 163/06 Articoli 34, 38 - Codici 34.1, 38.1

Nell'ambito del principio di immodificabilità soggettiva dei partecipanti alle procedure di affidamento degli appalti pubblici, l'art. 51 del d. lgs. 163/2006 autorizza il subentro di altro soggetto nella posizione di contraente o di partecipante ad una gara per l'aggiudicazione di un appalto pubblico, in caso di cessione (o affitto) di azienda (o di un ramo di essa) e di trasformazione (fusione, scissione) di società, a patto che gli atti di cessione o trasformazione vengano comunicati alla stazione appaltante, e che questa verifichi l'effettiva idoneità soggettiva ed oggettiva del subentrante (cfr. Tar Bologna, Sez. II, 06/03/2009 n. 228 del C. d. s., Sez. VI, n. 1873/2006 e Sez. V n. 2794/2008).

Deliberazione n. 12 del 14/10/2014 - rif. Fascicolo n. 903/2013 d.lgs 163/06 Articoli 34, 38 - Codici 34.1, 38.1

In osservanza al principio della necessaria continuità e/o permanenza del possesso dei requisiti di partecipazione a una procedura concorsuale - nell'ipotesi di modificazioni soggettive riguardanti il soggetto partecipante alla gara- l'esistenza dei requisiti previsti per l'ammissione deve essere posseduta, e, pertanto, accertata, sia nei riguardi dell'impresa interessata dalla vicenda modificativa sia dell'impresa subentrante. Una diversa conclusione condurrebbe ad un uso strumentale della norma di cui all'art. 51, del d. lgs. 163/2006, portando all'ammissione alla gara, sulla base di autocertificazione, una società priva dei requisiti di ordine generale che, solo in un secondo tempo, e preso atto della propria manchevolezza e per superare la possibile esclusione, potrebbe generare un secondo soggetto che abbia i requisiti richiesti, trasferendo sullo stesso gli effetti positivi dell'avvenuta aggiudicazione, ma depurando il soggetto stesso dagli elementi negativi ai fini dell'aggiudicazione definitiva (cfr. Tar Lazio, Sez. III bis, sent. 05/03/2009 n. 2279). Ciò, in quanto l'art. 51 del d.lgs. 163/2006, dispone che il subentrante è ammesso alla gara, all'aggiudicazione o alla stipulazione del contratto "previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale", laddove per "previo accertamento" non si intende la semplice presa d'atto dell'esistenza di un'autodichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000. Ammettere che il soggetto cessionario-subentrante vada a colmare, di fatto sanandola, l'originaria inidoneità del cedente, che ne avrebbe determinato l'esclusione dalla procedura di gara (cfr. anche Tar Lazio, Sez. III bis, sent. 05/03/2009 n. 2279), significherebbe piegare la ratio legis della norma che consiste nell' impedire che il controllo dell'idoneità morale, tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria dei concorrenti venga eluso con modificazioni soggettive, in corso di gara, delle imprese candidate.